



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Comuni di
CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”

REGOLAMENTO



UNIONE MONTANA VALLI ORCO E SOANA
Comuni di
CERESOLE REALE NOASCA PONT CANAVESE INGRIA
RONCO CANAVESE VALPRATO SOANA FRASSINETTO

“COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”

REGOLAMENTO

ART. 1

(COSTITUZIONE, COMPOSIZIONE)

1. In attuazione della delega di funzione conferita dai Comuni di CERESOLE REALE, NOASCA, FRASSINETTO, VALPRATO SOANA, RONCO CANAVESE, INGRIA E PONT CANAVESE, di seguito “COMUNI DELEGANTI”, è istituita, ai sensi dell’art. 148 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dell’art. 4 della L.R. n. 32/2008 e s.m.i., la “COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO”, di seguito “COMMISSIONE”, siglabile anche con l’acronimo “CLP”.
2. La COMMISSIONE è incaricata di esprimere i pareri previsti dall’art. 148, c. 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio, necessari e propedeutici al rilascio, da parte dei Comuni deleganti, delle autorizzazioni paesaggistiche sulle materie di cui all’art. 3 della L.R. n. 32/2008 e successive modifiche ed integrazioni.
3. La COMMISSIONE è l’organo straordinario tecnico/consultivo dei COMUNI DELEGANTI in materia paesaggistico – ambientale.
4. La COMMISSIONE si riunisce, di norma, presso la sede dell’Unione Montana, di seguito “ENTE DELEGATO”. In casi particolari e motivati la Commissione può riunirsi anche presso le sedi dei Comuni deleganti.
5. La COMMISSIONE è composta da cinque (5) Commissari, compreso il Presidente,

e deve possedere i requisiti previsti dall'art. 4 della L.R. n. 32/2008 nonché quelli previsti dalla D.G.R. n. 34-10229 del 01.12.2008 come modificata con D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008.

6. I Commissari sono nominati sulla scorta di curriculum vitae prodotti dagli interessati.

7. La COMMISSIONE, nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, valuta la qualità paesaggistica, ambientale, architettonica ed edilizia delle opere con particolare riguardo al loro corretto inserimento nel contesto urbano e paesistico-ambientale dei COMUNI DELEGANTI; in particolare la COMMISSIONE valuta:

- a. l'impatto estetico – visuale dell'intervento;
- b. il rapporto con il contesto;
- c. la qualità progettuale;
- d. la compatibilità con gli strumenti paesistico – ambientali vigenti.

8. La COMMISSIONE non ha alcuna competenza e non si pronuncia sulla qualificazione tecnico-giuridica e urbanistica degli interventi proposti.

ART. 2

(NOMINA, DESIGNAZIONE E DURATA)

1. La COMMISSIONE viene nominata dalla Giunta dell'ENTE DELEGATO con apposita deliberazione. Parimenti, la Giunta, previa formale comunicazione di avvio del procedimento, può revocare, con atto motivato, sia i componenti della COMMISSIONE che la COMMISSIONE nel suo complesso.

2. I membri della COMMISSIONE sono nominati sulla base dei criteri e del possesso dei requisiti richiesti a seguito comparazione dei curricula presentati. Il provvedimento della Giunta dell'ENTE DELEGATO deve dare atto della congruenza dei titoli posseduti da parte dei candidati prescelti rispetto a quanto previsto dai criteri stabiliti nell'avviso.

3. Sono fatte salve le norme vigenti relativamente ai casi di incompatibilità di cui all'art. 51 del C.p.c. e alla D.G.R. n. 34-10229 del 01.12.2008 successivamente modificata con D.G.R. n. 58-10313 del 16.12.2008.

4. In occasione della seduta d'insediamento, la COMMISSIONE nomina al suo interno il Presidente; la carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno quattro (4) preferenze da esprimere mediante votazione segreta. Nella stessa seduta d'insediamento la COMMISSIONE nomina il Vice Presidente e la carica è assunta dal componente che avrà ricevuto almeno tre (3) preferenze in forma segreta.
5. Spetta alla Giunta dell'ENTE DELEGATO provvedere all'eventuale nomina dei membri sostituiti qualora si verifichi una delle cause di decadenza. Il soggetto nominato in sostituzione del Commissario decaduto o dimissionario avrà lo stesso profilo professionale di quest'ultimo e rimarrà in carica per il restante periodo di durata della COMMISSIONE.
6. La durata in carica della COMMISSIONE è stabilita in anni cinque (5) ed alla scadenza del termine opera in regime di "prorogatio" fino alla nomina della nuova e, comunque, non oltre 90 giorni.
7. Scaduto il termine di cui al precedente comma 6, i Componenti della COMMISSIONE sono rieleggibili per una sola volta.

ART. 3

(CASI DI INCOMPATIBILITÀ)

1. Il componente della COMMISSIONE:
 - a) non può essere consigliere dei COMUNI DELEGANTI o membro delle Giunte degli stessi;
 - b) non può essere consigliere dell'ENTE DELEGATO o far parte della Giunta del medesimo ENTE;
 - c) non deve intrattenere sia con i COMUNI DELEGANTI che con L'ENTE DELEGATO rapporti che possono essere in contrasto con i fini della Commissione;
 - d) non deve avere interessi connessi a ricorsi contro i COMUNI DELEGANTI e/o l'ENTE DELEGATO;
 - e) non deve avere contenziosi in atto con i COMUNI DELEGANTI e/o con l'ENTE DELEGATO;
 - f) non avere rapporti di parentela, fino al secondo grado con i membri della Giunta o del Consiglio dell'ENTE DELEGATO;
2. Sono parimenti incompatibili i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, devono esprimersi anche in sede di controllo sulle stesse pratiche

sottoposte all'esame della COMMISSIONE.

ART. 4

(CASI DI DECADENZA DEI COMMISSARI)

1. Si ritengono decaduti dalla carica quei Commissari che, senza giustificato motivo scritto, risultino assenti per tre sedute consecutive o per cinque sedute nel corso dell'anno solare.
2. Si ritengono decaduti altresì quei Commissari che nel corso del loro mandato si dovessero trovare nelle condizioni di incompatibilità di cui al precedente Art. 3.
3. I Commissari sono tenuti a comunicare immediatamente al Presidente le eventuali incompatibilità sopravvenute nel corso del proprio mandato, astenendosi dal partecipare a ulteriori sedute della Commissione.
4. La decadenza viene notificata all'interessato dall'ENTE DELEGATO e contestualmente vengono attivate le procedure per la surroga del componente dichiarato decaduto.

ART. 5

(INDIVIDUAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI)

1. Nel rispetto delle attribuzioni previste dalla legge ed in relazione all'esercizio della propria discrezionalità tecnica, la funzione, l'attività consultiva della COMMISSIONE si attua mediante l'espressione:
 - del PARERE OBBLIGATORIO di cui all'art. 146 del Codice dei beni ambientali e del paesaggio,
 - del PARERE VINCOLANTE di cui all'art. 49, comma 11, della L.R. n. 56/77 e s.m.i.
2. Il parere è obbligatorio in tutti i casi in cui è previsto il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche, ovvero l'irrogazione di sanzioni in materia paesaggistico-ambientale.
3. La COMMISSIONE è tenuta, altresì, a fornire il proprio parere sulle pratiche sottoposte alla sua attenzione da parte dei COMUNI DELEGANTI, ovvero su richiesta dei COMUNI DELEGANTI, per casi di particolare specificità e complessità paesistico ambientale.

4. I componenti della COMMISSIONE direttamente interessati dalla trattazione di progetti o argomenti specifici devono astenersi dal partecipare all'esame, alla discussione e all'assegnazione del giudizio finale allontanandosi dall'aula.
5. L'obbligo di astensione di cui al comma precedente sussiste anche nelle ipotesi in cui i progetti e/o gli argomenti in esame riguardano:
 - a) interessi facenti capo a parenti, fino al quarto grado, o di affinità fino al secondo grado, di un membro della Commissione;
 - b) interessi connessi a ricorsi contro i COMUNI DELEGANTI e/o l'ENTE DELEGATO;
 - c) processi civili, penali e amministrativi pendenti;
6. Per i casi di cui ai commi 4 e 5 vale l'obbligo di dichiarazione preventiva alla COMMISSIONE del caso di astensione.

ART. 6

(MODALITÀ DI CONVOCAZIONE)

1. La COMMISSIONE si riunisce secondo il calendario che viene stabilito dallo stesso organo all'inizio di ogni anno solare, tenendo conto del il rispetto dei tempi dell'istruttoria così come fissati dalle vigenti disposizioni in materia. Il calendario viene trasmesso agli Uffici Tecnici dei COMUNI DELEGANTI per l'opportuna divulgazione al pubblico. Il calendario viene pubblicato sul sito istituzionale dell'ENTE DELEGATO.
2. Le date delle riunioni indicate nel calendario di cui al comma 1 vengono confermate, di volta in volta, dall'Ufficio Tecnico dell'ENTE DELEGATO ai Commissari mediante PEC, verificando, contestualmente, la disponibilità dei Commissari a prendere parte alla seduta.

ART. 7

(VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DECISIONI)

1. Le sedute della COMMISSIONE sono validamente costituite quando vi partecipa la maggioranza dei componenti, compreso il Presidente, o il suo Vice.
2. Le riunioni della COMMISSIONE non sono pubbliche. Se ritenuto opportuno, il Presidente può consentire al progettista l'illustrazione del progetto; ma nella

successiva fase di esame della pratica e di espressione del parere, la sala deve essere occupata, esclusivamente, dai Commissari e dal Segretario Verbalizzante.

3. La COMMISSIONE può eseguire sopralluoghi qualora ritenuti utili per l'espressione del parere.

4. Le determinazioni del responsabile comunale, incaricato del rilascio del provvedimento autorizzatorio finale, assunte in difformità dal parere della COMMISSIONE, devono essere motivate e trasmesse alla COMMISSIONE per l'opportuna presa d'atto.

5. Le funzioni di Segretario verbalizzante della COMMISSIONE vengono svolte da un dipendente dell'Ente delegato individuato con atto gestionale.

6. Al termine dell'esame e della valutazione delle pratiche, la COMMISSIONE emetterà un "parere" che sarà trasmesso, a cura dell'Ufficio Tecnico dell'ENTE DELEGATO al Responsabile del Procedimento Paesaggistico, di seguito R.P.P. del Comune interessato.

7. Sarà consentito a chiunque vi abbia diritto prendere visione o di richiedere copia dei verbali della COMMISSIONE, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso agli atti.

8. Qualora i committenti e/o i progettisti delle pratiche paesaggistiche ritengano opportuno ottenere chiarimenti e/o delucidazioni dai Commissari, questi ultimi dovranno essere a disposizione, previo appuntamento con congruo termine, nei giorni stabiliti per le riunioni. L'incontro con i professionisti e/o i committenti potrà essere organizzato anche dal Responsabile del Procedimento Paesaggistico del Comune interessato dall'istanza oggetto di discussione, di comune accordo con l'Ufficio Tecnico dell'ENTE DELEGATO.

ART. 8

(RAPPORTO CON LE STRUTTURE ORGANIZZATIVE DEI COMUNI DELEGANTI)

1. Se richiesto dai Commissari, i COMUNI DELEGANTI assicurano la presenza in COMMISSIONE di funzionari, il cui apporto sia ritenuto necessario nella trattazione

delle domande nonché nella fornitura di atti e documenti utili all'espletamento dell'incarico dei Commissari.

2. I Commissari garantiscono ai COMUNI DELEGANTI la massima collaborazione, finalizzata a snellire, nei limiti consentiti, l'attività della COMMISSIONE, osservando la vigente normativa in materia di privacy e di segreto d'ufficio.

ART. 9

(RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PAESAGGISTICO – R.P.P.)

1. Il R.P.P., individuato dai COMUNI DELEGANTI, svolge le attività di istruttoria delle pratiche paesaggistiche; al termine dell'istruttoria, le pratiche, corredate dal verbale istruttorio devono essere trasmesse alla COMMISSIONE per l'esame ed espressione del parere di competenza. Il R.P.P. provvede alla trasmissione della copia integrale della pratica paesaggistica corredata dalla domanda/istanza firmata in originale senza l'apposizione di marca da bollo; sarà, inoltre, cura del R.P.P. verificare che la copia su supporto informatico sia corrispondente ai documenti cartacei depositati presso il Comune.

2. L'ENTE DELEGATO, per il tramite dell'Ufficio Tecnico, fornirà agli Uffici Tecnici dei COMUNI DELEGANTI la modulistica cui gli interessati dovranno attenersi per la presentazione delle pratiche paesaggistiche come da fac-simile allegato sotto lett. A e B. Al fine di ridurre, per quanto possibile, l'uso della carta, la COMMISSIONE esaminerà le pratiche paesaggistiche esclusivamente su supporto informatico; tale procedura di acquisizione ed esame è regolamentata nella modulistica sopra indicata. Tutta la modulistica sarà comunque pubblicata sul sito istituzionale dell'ENTE DELEGATO.

ART. 10

(SPESE DI ISTRUTTORIA)

1. Ad eccezione dei Comuni deleganti, o Enti di diritto pubblico, è obbligatorio, affinché venga avviato il procedimento teso all'ottenimento del parere da parte della Commissione, il versamento, in misura forfettaria, dell'importo di €. 50,00 dovuto all'ENTE DELEGATO per spese di gestione del procedimento; detta somma dovrà essere versata, prima della presentazione, presso gli Uffici Tecnici dei COMUNI DELEGANTI, dell'istanza paesaggistica, mediante apposito c.c.p., reperibile presso gli stessi Uffici Tecnici Comunali, indicando nella causale la proprietà ed il titolo dell'intervento in esame.
2. Non verranno esaminate le pratiche paesaggistiche sprovviste di copia dell'attestazione del versamento effettuato.

ART. 11

(REPORT SULL'ATTIVITÀ SVOLTA)

1. Al termine di ogni seduta della COMMISSIONE, l'Ufficio Tecnico dell'Ente delegato pubblicherà sul sito istituzionale il report sull'attività svolta dalla stessa COMMISSIONE. La pubblicazione avverrà a seguito di aggiornamento di apposito prospetto riepilogativo delle pratiche presentate ed esaminate nonché gli esiti delle stesse.

ART. 12

(ENTRATA IN VIGORE)

1. Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo on-line dell'ENTE DELEGATO.